Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 22 ottobre 1938 - ANNO XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1620.
Soppressione dell'Ente nazionale della mutualità scolastica e trasferimento delle sue attribuzioni al P. N. F. (Gioventù italiana del Littorio) . . . . Pag. 4417

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1621.
Integrazione delle disposizioni della legge 9 aprile 1855, numero 730, relativa agli atti di procura, di consenso e di autorizzazione, che possano occorrere ai militari o ad altro personale impiegato, addetto o al seguito dell'esercito in guerra . Pag. 4418

REGIO DECRETO 16 ottobre 1938-XVI.
Conferimento dell'incarico della reggenza del Ministero della Real Casa — durante l'assenza del Ministro — al senatore conte Pietro Acquarone . . . . Pag. 4419

REGIO DECRETO 12 luglio 1938-XVI.
Collocamento fuori ruolo di funzionari dell'Amministrazione centrale finanziaria . . . . Pag. 4419

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero di grazia e giustizia:
R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1493, riguardante la inclusione delle spese di mantenimento dei condannati negli stabilimenti di pena tra le spese di giustizia . . . . Pag. 4419
R. decreto-legge 2 maggio 1938-XVI, n. 743, relativo all'obbligo della iscrizione al P. N. F. quale requisito per la nomina ad amministratore giudiziario e per quella a revisore ufficiale dei conti . . . . Pag. 4419

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, a sostituirsi al Monte dei Paschi di Siena nell'esercizio della filiale di Pieve a Nievole (Pistoia). Pag. 4419
Autorizzazione alla Cassa di risparmi di Firenze a sostituirsi al Banco di Roma nell'esercizio della filiale di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa) . . . . Pag. 4419
Autorizzazione alla Banca mutua popolare aretina, con sede in Arezzo, a sostituirsi al Banco di Roma nell'esercizio della filiale di Bibbiena (Arezzo) . . . . Pag. 4420
Autorizzazione all'Istituto di S. Paolo di Torino a sostituirsi alla Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, nell'esercizio della filiale di Broni (Pavia) . . . . Pag. 4420
Autorizzazione alla Banca nazionale dell'agricoltura, con sede in Roma, a sostituirsi al Banco di Roma nell'esercizio della filiale di Porto S. Giorgio (Ascoli Piceno) . . . . Pag. 4420
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Livorno a sostituirsi al Banco di Roma nell'esercizio della filiale di Campiglia Marittima (Livorno) . . . . Pag. 4420
Autorizzazione alla Cassa di risparmio e Monte di pietà di Genova a sostituirsi con una propria dipendenza alla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, con sede in Milano, nell'esercizio della filiale di Rovegno (Genova) . . . . . Pag. 4421
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Foligno a sostituirsi al Monte dei Paschi di Siena nell'esercizio delle filiali di Montefalco e Nocera Umbra (Perugia) . . . . . . Pag. 4421
Autorizzazione al Credito italiano, con sede in Genova, a sostituirsi alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara nell'esercizio delle filiali di Seregno (Milano) e La Spezia. Pag. 4421

CONCORSI

Ministero delle comunicazioni: Graduatoria generale degli idonei esterni ed interni in soprannumero nel concorso a posti di impiegato ausiliario (1937-XVI) . . . . Pag. 4421
Ministero dell'interno: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta del comune di Cameri . . . . Pag. 4424

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1620.

Soppressione dell'Ente nazionale della mutualità scolastica e trasferimento delle sue attribuzioni al P. N. F. (Gioventù italiana del Littorio).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 521, sulla mutualità scolastica e la legge 3 gennaio 1929-VII, n. 17, sul riordinamento della mutualità scolastica, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 16 febbraio 1933-XI, n. 156;

Vista la legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566, che converte in legge il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, che istituisce la Gioventù italiana del Littorio;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, concernente la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di coordinare sotto un unico organismo l'assistenza alle nuove generazioni del Littorio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, Comandante generale della Gioventù italiana del Littorio, e con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'educazione nazionale e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ente nazionale della mutualità scolastica, istituito con la legge 3 gennaio 1929-VII, n. 17, è soppresso a datare dal 30 settembre 1938-XVI.

Le attività e le passività dell'Ente, delle Federazioni provinciali e delle sezioni vengono assunte dal Partito Nazionale Fascista (Gioventù italiana del Littorio).

La liquidazione e le consegne conseguenti alla predetta disposizione avverranno entro il 31 ottobre 1938-XVII.

Art. 2.

La Gioventù italiana del Littorio assumerà e provvederà a sviluppare a favore dei fanciulli e giovani bisognevoli, iscritti alla G.I.L. ed appartenenti o non alle pubbliche scuole, i compiti di natura igienico sanitaria ed assistenziale già esercitati dall'Ente della mutualità scolastica.

Art. 3.

Il personale in servizio presso l'Ente passa alle dipendenze del P.N.F. (Gioventù italiana del Littorio).

Il relativo trattamento economico e giuridico verrà fissato con determinazione del Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato, Comandante generale della G.I.L.

Non potranno comunque attribuirsi posizioni gerarchiche o trattamento economico a qualsiasi titolo più favorevoli di quelli organicamente assegnati a detto personale all'atto del passaggio alle dipendenze del P.N.F.

Art. 4.

A partire dall'anno scolastico 1938-XVI-1939-XVII, è abolita la quota annua di L. 10 d'iscrizione dei giovani alla mutualità, nonchè qualsiasi forma di contributo per le finalità previste dalla legge 17 luglio 1910, n. 521 e dalla legge 3 gennaio 1929-VII, n. 17.

Per gli scopi di cui al precedente art. 2, viene data facoltà al Comandante generale della G.I.L. di aumentare di L. 1 annue l'importo della normale tessera rilasciata agli iscritti dalle organizzazioni dipendenti.

Gli insegnanti e dirigenti della scuola elementare sono esonerati dagli obblighi derivanti dall'art. 2 della legge 3 gennaio 1929-VII, n. 17.

Art. 5.

A partire dall'anno scolastico 1938-XVI-1939-XVII è soppresso il servizio assicurativo espletato dall'Istituto nazionale fascista di previdenza sociale a mezzo della mutualità scolastica.

Sono fatti salvi — nei confronti dell'Istituto stesso — i diritti acquisiti dai soci mutualisti che, alla data del 30 settembre 1938-XVI, abbiano versato i contributi di cui all'articolo precedente, anche quando il versamento sia limitato ad una sola annualità.

Si applicano in particolare, nei loro riguardi, le disposizioni della legge 17 luglio 1910, n. 521, e della legge 3 gennaio 1929-VII, n. 17, relative alla quota di concorso da parte dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, nonchè quelle dell'art. 11 della citata legge 3 gennaio 1929-VII, n. 17, relative al computo dei contributi di mutualità scolastica agli effetti della assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia, e alla facoltà di ottenere dopo il 20° anno di età, il trasferimento della riserva corrispondente ai versamenti eseguiti in un libretto delle Casse di risparmio o in un premio iniziale di polizza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Art. 6.

Con Regio decreto, su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, Comandante generale della Gioventù italiana del Littorio, di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni, verranno emanate le norme integrative ed interpretative eventualmente occorrenti per l'applicazione del presente decreto ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Art. 7.

E' abrogata ogni disposizione contraria od incompatibile con quelle del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il DUCE, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — STARACE — DI REVEL — BOTTAI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 96. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1621.

Integrazione delle disposizioni della legge 9 aprile 1855, numero 730, relativa agli atti di procura, di consenso e di autorizzazione, che possano occorrere ai militari o ad altro personale impiegato, addetto o al seguito dell'esercito in guerra.

N. 1621. R. decreto-legge 5 settembre 1938, col quale, sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia e per le finanze, vengono emanate norme riguardanti integrazione delle disposizioni della legge 9 aprile 1855, n. 730, relativa agli atti di procura, di consenso e di autorizzazione, che possano occorrere ai militari o ad altro personale impiegato, addetto o al seguito dell'esercito in guerra.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 16 ottobre 1938-XVI.

Conferimento dell'incarico della reggenza del Ministero della Real Casa — durante l'assenza del Ministro — al senatore conte Pietro Acquarone.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità di assicurare l'andamento del Ministero della Real Casa durante l'assenza del Ministro;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il senatore conte Pietro Acquarone è incaricato della reggenza del Ministero della Real Casa durante l'assenza del Ministro.

Il DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1938 - Anno XVI
Registro 14 Finanze, foglio 193. — PIRRONE.

(4041)

REGIO DECRETO 12 luglio 1938-XVI.

Collocamento fuori ruolo di funzionari dell'Amministrazione centrale finanziaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, contenente disposizioni riguardanti la posizione dei funzionari fuori ruolo;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione finanziaria è autorizzata a mettere fuori ruolo, ai termini del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2958, integrato dall'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, due funzionari del gruppo *A* del ruolo dell'Amministrazione centrale di grado non superiore al 6°, di cui l'uno per prestare servizio presso l'Istituto centrale di statistica e l'altro presso l'Istituto internazionale di agricoltura.

Il presente decreto entra in vigore il 20 luglio 1938-XVI e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 12 luglio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1938 - Anno XVI
Registro 13 Finanze, foglio 312. — BERTELLI.

(3991)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Guardasigilli, con lettera in data 20 ottobre 1938-XVI ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1493, riguardante la inclusione delle spese di mantenimento dei condannati negli stabilimenti di pena tra le spese di giustizia.

(4022)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Guardasigilli, con lettera in data 20 ottobre 1938-XV ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 2 maggio 1938-XVI, n. 743, relativo all'obbligo della iscrizione al P.N.F. quale requisito per la nomina ad amministratore giudiziario e per quella a revisore ufficiale dei conti.

(4023)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, a sostituirsi al Monte dei Paschi di Siena nell'esercizio della filiale di Pieve a Nievole (Pistoia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

CAPO DELL'ISPETTORATO

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 3 ottobre 1938-XVI fra la Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, ed il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nello esercizio della filiale di Pieve a Nievole (Pistoia);

Autorizza

la Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, a sostituirsi al Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, nell'esercizio della filiale di Pieve a Nievole (Pistoia), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 26 ottobre 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(3981)

Autorizzazione alla Cassa di risparmi di Firenze a sostituirsi al Banco di Roma nell'esercizio della filiale di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

CAPO DELL'ISPETTORATO

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;
Veduta la convenzione stipulata in data 6 ottobre 1938-XVI fra la Cassa di risparmi di Firenze, con sede in Firenze, ed il Banco di Roma, banca di interesse nazionale con sede in Roma, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa);

Autorizza

la Cassa di risparmi di Firenze, con sede in Firenze, a sostituirsi al Banco di Roma, banca di interesse nazionale con sede in Roma, nell'esercizio della filiale di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 29 ottobre 1938-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(3982)

Autorizzazione alla Banca mutua popolare aretina, con sede in Arezzo, a sostituirsi al Banco di Roma nell'esercizio della filiale di Bibbiena (Arezzo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;
Veduta la convenzione stipulata in data 17 settembre 1938-XVI fra la Banca mutua popolare aretina, società anonima cooperativa con sede in Arezzo, ed il Banco di Roma, banca di interesse nazionale con sede in Roma, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Bibbiena (Arezzo);

Autorizza

la Banca mutua popolare aretina, società anonima cooperativa con sede in Arezzo, a sostituirsi al Banco di Roma, banca di interesse nazionale con sede in Roma, nell'esercizio della filiale di Bibbiena (Arezzo), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 7 novembre 1938-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(3968)

Autorizzazione all'Istituto di S. Paolo di Torino a sostituirsi alla Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, nell'esercizio della filiale di Broni (Pavia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;
Veduta la convenzione stipulata in data 29 settembre 1938-XVI fra l'Istituto di S. Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, e la Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Broni (Pavia);

Autorizza

l'Istituto di S. Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, a sostituirsi alla Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, nell'esercizio della filiale di Broni (Pavia), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 23 ottobre 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(3969)

Autorizzazione alla Banca nazionale dell'agricoltura, con sede in Roma, a sostituirsi al Banco di Roma nell'esercizio della filiale di Porto S. Giorgio (Ascoli Piceno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari,
Veduta la convenzione stipulata in data 8 ottobre 1938-XVI fra la Banca nazionale dell'agricoltura, società anonima con sede in Roma, ed il Banco di Roma, banca di interesse nazionale con sede in Roma, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Porto S. Giorgio (Ascoli Piceno);

Autorizza

la Banca nazionale dell'agricoltura, società anonima con sede in Roma, a sostituirsi al Banco di Roma, banca di interesse nazionale con sede in Roma, nell'esercizio della filiale di Porto S. Giorgio (Ascoli Piceno), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 31 ottobre 1938-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(3970).

Autorizzazione alla Cassa di risparmi di Livorno a sostituirsi al Banco di Roma nell'esercizio della filiale di Campiglia Marittima (Livorno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;
Veduta la convenzione stipulata in data 14 settembre 1938-XVI fra la Cassa di risparmi di Livorno, con sede in Livorno, ed il Banco di Roma, banca di interesse nazionale con sede in Roma, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Campiglia Marittima (Livorno);

Autorizza

la Cassa di risparmi di Livorno, con sede in Livorno, a sostituirsi al Banco di Roma, banca di interesse nazionale con sede in Roma, nell'esercizio della filiale di Campiglia Marittima (Livorno), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 7 novembre 1938-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(3971)

Autorizzazione alla Cassa di risparmio e Monte di pietà di Genova a sostituirsi con una propria dipendenza alla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, con sede in Milano, nell'esercizio della filiale di Rovegno (Genova).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;
Veduta la convenzione stipulata in data 30 settembre 1938-XVI fra la Cassa di risparmio e Monte di pietà di Genova, con sede in Genova, e la Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, con sede in Milano, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Rovegno (Genova);

Autorizza

la Cassa di risparmio e Monte di pietà di Genova, con sede in Genova, a sostituirsi con una propria dipendenza alla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde con sede in Milano, nell'esercizio della filiale di Rovegno (Genova), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.
La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 23 ottobre 1938-XVI.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(3978)

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Foligno a sostituirsi al Monte dei Paschi di Siena nell'esercizio delle filiali di Montefalco e Nocera Umbra (Perugia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;
Vedute le convenzioni stipulate in data 4 ottobre 1938-XVI fra la Cassa di risparmio di Foligno, con sede in Foligno (Perugia), ed il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, relative alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio delle filiali di Montefalco e Nocera Umbra (Perugia);

Autorizza

la Cassa di risparmio di Foligno, con sede in Foligno, a sostituirsi al Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, nell'esercizio delle filiali di Montefalco e Nocera Umbra (Perugia), in conformità delle convenzioni indicate nelle premesse.
Le sostituzioni anzidette avranno luogo entrambe a decorrere dal 31 ottobre 1938-XVII.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(3979)

Autorizzazione al Credito italiano, con sede in Genova, a sostituirsi alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara nell'esercizio delle filiali di Seregno (Milano) e La Spezia.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;
Veduta la convenzione stipulata in data 5 ottobre 1938-XVI fra il Credito italiano, banca di interesse nazionale con sede in Genova, e la Banca popolare cooperativa anonima di Novara, società anonima cooperativa con sede in Novara, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio delle filiali di Seregno (Milano) e La Spezia;

Autorizza

il Credito italiano, banca di interesse nazionale con sede in Genova, a sostituirsi alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara, società anonima cooperativa con sede in Novara, nell'esercizio delle filiali di Seregno (Milano) e La Spezia, in conformità della convenzione indicata nelle premesse.
Le sostituzioni anzidette avranno luogo entrambe a decorrere dal 31 ottobre 1938-XVII.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(3980)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria generale degli idonei esterni ed interni in soprannumero nel concorso a posti di impiegato ausiliario (1937-XVI)

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i decreti Ministeriali con i quali sono state approvate le graduatorie dei candidati vincitori del concorso d'impiegato ausiliario bandito con decreto Ministeriale 29 gennaio 1937-XV per i posti di cui all'art. 1 n. 1 lettera *b)* del bando stesso pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 118 del 25 maggio 1938-XVI;

Accertato che dei suddetti posti non sono stati conferiti per mancanza di vincitori 4 posti a Bergamo, 3 a Mantova, 1 a Rovigo, 4 a Trento, 2 a Treviso, 2 a Trieste, 3 a Verona, 1 a Catanzaro, 3 a Cosenza, 6 a Cagliari, 2 a Nuoro, in totale n. 31; che due vincitori sono morti prima che il concorso fosse espletato e che, infine 21 vincitori hanno rinunciato al posto o sono stati dichiarati rinunciatari per non aver assunto servizio alla residenza loro assegnata;

Vista la graduatoria dei candidati riusciti vincitori per i posti di cui al n. 2 dell'art. 1 del bando approvata con decreto Ministeriale del 29 aprile 1938-XVI, registrata alla Corte dei conti il 20 maggio 1938-XVI;

Accertato che dei detti posti ne sono rimasti vacanti 7 per rinuncia di altrettanti vincitori;

Visti tutti gli schedoni compilati dalla Commissione esaminatrice relativi al risultato degli esami di concorso per 700 posti di impiegato ausiliario bandito con decreto Ministeriale del 29 gennaio 1937-XV sopra citato;

Visti gli elenchi dei candidati riusciti idonei in soprannumero estratti da detti schedoni generali;

Ritenuta la necessità di avvalersi della facoltà di cui al penultimo comma degli articoli 8 e 10 del bando;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli allegati elenchi, compilati in ordine di graduatoria, dei candidati riusciti idonei in soprannumero ai concorsi d'impiegato ausiliario rispettivamente per i posti di cui ai n. 1-*b* e 2 dell'art. 1 del bando citato nelle premesse.

Art. 2.

I posti d'impiegato ausiliario dei concorsi suddetti rimasti vacanti saranno conferiti con le norme dell'articolo 8 del bando di concorso 29 gennaio 1937-XV agli idonei di cui all'articolo precedente subordinatamente nell'accettazione da parte di essi della residenza assegnata dall'Amministrazione.

Roma, addì 4 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BENNI

Graduatoria generale degli idonei esterni in soprannumero (uomini) nel concorso a posti di impiegato ausiliario (1937-XVI)

Num. d'ord.	COGNOME E NOME	Paternità	Residenze per le quali hanno concorso	Votazione complessiva	Data di nascita	Annotazioni
1	Riccobono Bartolomeo	Francesco	Enna	8,03		rinunciatario
2	Vigneri Pietro	Gaetano	Enna	8,02		
3	Colla Francesco	Salvatore	Enna	7,87		
4	La Mantia Antonino	Giovanni	Enna	7,77	21- 3-1914	rinunciatario
5	Terrana Diego	Pietro	Enna	7,77	2- 7-1917	
6	Cimino Luigi	Giuseppe	Enna	7,73		
7	Carzan Carlo	Giulio	Enna	7,67		
8	Di Giovanni Raffaele	Francesco	Enna	7,57		
9	Corbo Ivano	Luigi	Enna	7,53		
10	Di Lorenzo Gaspare	Mariano	Roma	7,51		
11	Aloè Bruno	Alfredo	Torino	7,50		
12	Corsetti Mario	Giuseppe	Roma	7,47	18- 1-1913	
13	Pratolongo Stefano	Luigi	Torino	7,47	26-12-1913	
14	Gargiulo Francesco	Giuseppe	Roma	7,45		
15	Cinti Secondo	Ulisse	Roma	7,44		
16	Cammarata Pietro	Pietro	Enna	7,43	9- 7-1917	
17	Menna Luigi	Giovanni	Venezia	7,43	24- 9-1918	
18	Tinacci Renato	Egisto	Roma	7,41		
19	Di Stefano Salvatore	Salvatore	Enna	7,40	5- 2-1912	
20	Grimaldi Giuseppe	Arturo	Roma	7,40	14- 5-1915	
21	Nani Pio Eugenio	Giovanni	Roma	7,40	17- 2-1916	
22	Nettuno Antonio	Giovanni	Roma	7,40	13- 8-1917	
23	Pietroni Trento	Cesare	Roma	7,39		
24	Moroni Achille	Augusto	Roma	7,38		
25	Lena Marcello	Mario	Roma	7,35	30-10-1916	rinunciatario
26	Senatore Mario	Geremia	Roma	7,35	31- 8-1918	
27	Panichi Otello	Pietro	Roma	7,34	7- 1-1913	
28	Urbani Romolo	Annibale	Roma	7,34	13-12-1913	rinunciatario
29	Baldassarri Stelvio	Nicola	Roma	7,34	17- 9-1916	
30	Nobili Gerardo	Sebastiano	Roma	7,33	6- 7-1914	
31	Abbondi Manlio	Domenico	Roma	7,33	4- 4-1915	
32	Danieletto Amadio	Adolfo	Venezia	7,33	23- 2-1916	
33	De Stefano Giovanni	Gerardo	Torino	7,33	24-11-1916	
34	De Santis Puzzonia Pietro	Pasquale	Roma	7,33	11- 5-1917	ag. avv.
35	Fabbricatore Riccardo	Edmondo	Roma	7,33	30-10-1917	
36	Lucertini Ugo	Angelo	Torino	7,33	24-12-1918	
37	Alvino Salvatore	Giuseppe	Roma	7,32		
38	Pattavina Enrico	Sebastiano	Enna	7,30	24-10-1913	ex comb.
39	Rizzo Oscar	Antonio	Venezia	7,30	22- 7-1911	
40	Riccioli Gaetano	Salvatore	Enna	7,30	1- 6-1912	
41	Roffi Ugo	Etrusco	Roma	7,30	1- 3-1915	
42	Silenzi Oscar	Francesco	Roma	7,30	8- 7-1917	
43	Ternelli Aldo	Nello	Roma	7,29		
44	D'Angelo Gennaro	Ferdinando	Roma	7,27	1-10-1913	
45	Reggioli Bruno	Emilio	Roma	7,27	20- 7-1914	
46	Lerva Umberto	Sante	Roma	7,26		
47	Dama Francesco	Carlo	Roma	7,23	30- 7-1914	morto 8-1-1938
48	Ionni Cesare	Ruggero	Roma	7,23	21- 1-1917	
49	Di Pinto Giov. Batt.	Vito Nicola	Roma	7,23	23- 6-1917	
50	Dani Tersilio	Francesco	Roma	7,23	6- 3-1918	rinunciatario
51	Latino Luigi	Rosario	Enna	7,22	23-12-1912	
52	Siracusano Alfredo	Giovanni	Roma	7,22	7-12-1914	coniug. con prole
53	Cecchorini Alberto	Gino	Roma	7,22	22-10-1918	
54	D'Addario Domenico	Antonio	Roma	7,21	24- 9-1913	
55	Fracassi Luigi	Israele	Roma	7,21	14- 9-1914	coniug. con prole
56	Maggi Pasquale	Donato	Roma	7,20	20-11-1912	

Num. d'ord.	COGNOME E NOME	Paternità	Residenze per le quali hanno concorso	Votazione complessiva	Data di nascita	Annotazioni
57	Accinni Ferdinando	Francesco	Roma	7.20	26- 4-1913	
58	Ferrari Carlo	Alessandro	Torino	7.20	12- 3-1914	
59	Lacognata Gaetano	Francesco	Torino	7.20	1- 2-1917	
60	Canfora Ettore	Martino	Torino	7.20	23- 9 1917	
61	Biancali Francesco	Cesare	Roma	7.20	7-11-1918	
62	Marri Fulberto	Giuseppe	Roma	7.19		
63	Massari Severino	Augusto	Venezia	7.18	9- 4-1913	
64	Guerrini Guerriero	Guido	Roma	7.18	2- 1-1914	
65	Ceroni Aldo	Antonietta	Venezia	7.18	3- 6-1916	
66	Cipiciani Alfredo	Amedeo	Roma	7.17	6- 9-1911	
67	Francavilla Andrea	Francesco	Roma	7.17	11- 1-1913	coniug. con prole
68	Denti Enrico Urbano	Euclide	Roma	7.17	7- 3-1912	
69	Spagnuolo Alfonso	Tommaso	Roma	7.15		
70	Bucci Aristide	Luigi	Roma	7.13	1- 1-1912	
71	Rossi Ugo	Luigi	Roma	7.13	22- 7-1912	
72	Landi Luigi	Angelo	Roma	7.13	31- 7-1912	
73	Persico Luigi	Giovanni	Torino	7.13	6- 8-1915	
74	D'Alia Salvatore	Giacomo	Enna	7.13	15- 8-1916	
75	Vacca Paolo	Ercole	Napoli	7.13	29- 4-1918	
76	Patrono Giuseppe	Paolo	Roma	7.10	10- 4-1913	
77	Toscano Amelto Saverio	Giuseppe	Enna	7.10	5-10-1913	ag. ausiliario
78	Cappugi Umberto	Gino	Roma	7.10	27- 8-1915	
79	Giannessi Gino	Giulio	Roma	7.10	25- 9-1915	
80	Teresi Vincenzo	Ferdinando	Roma	7.09		
81	De Angelis Giuseppe	Francesco	Roma	7.08		
82	Nenci Eugenio	Emanuele	Torino	7.07	21- 9-1915	
83	De Luca Lorenzo	Antonio	Roma	7.07	25- 4-1914	
84	Valenti Geremia	Alfredo	Enna	7.07	7- 1-1916	
85	Marra Antonino	Antonio	Roma	7.04		
86	Carbonaro Bartolomeo	Francesco	Enna	7.03	7- 2-1908	ex comb. A. O. I.
87	Petinari Lamberto	Fidardo	Roma	7.03	28- 7-1909	
88	Rizzatti Giuseppe	Clemente	Roma	7.03	25-11-1912	
89	Testa Umberto	Daniele	Roma	7.03	30- 8-1913	
90	Carrà Giancarlo	Arturo	Roma	7.03	3-11-1913	
91	Matalone Giuseppe	Antonino	Roma	7.03	1- 7-1915	
92	Gitto Mario	Antonio	Torino	7.03	20- 7-1915	
93	Foti Francesco	Francesco	Roma	7.02		
94	Bricoli Augusto	Alfredo	Roma	7.01		
95	Alabiso Guido	Giuseppe	Enna	7	21-12-1912	coniug. con prole
96	Arossa Romildo	Benvenuto	Torino	7	1- 3-1914	
97	Ferri Carlo	Romeo	Torino	7	19- 3-1914	
98	Prisciandaro Nicola	Pietro	Roma	7	16- 8-1914	
99	Gallo Stefano	Francesco	Enna	7	1- 3-1915	
100	De Martinis Corrado	Agatino	Roma	7	20-11-1915	
101	Bovetti Giuseppe	Giuseppe	Torino	7	26-12-1915	
102	Cirilli Aldo	Armando	Milano	7	4-10-1916	
103	Facchinelli Attilio	Ubaldo	Milano	7	27-10-1916	
104	Mosti Piero	Giuseppe	Torino	7	21-12 1916	
105	Ucciardello Antonino	Rosario	Milano	7	4- 9-1917	
106	Mosto Luigi	Filippo	Torino	7	13- 6-1918	
107	Malentacchi Leonardo	Adelmo	Torino	7	15-11-1918	

Roma, addì 4 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BENNI

Graduatoria degli idonei interni in soprannumero (uomini) nel concorso a posti di impiegato ausiliario (1937-XVI)

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Paternità	Data di nascita	Votazione complessiva	Annotazioni
1	Gottin Ottorino	Isidoro	26- 8-1913	7	con meno di 1 anno di servizio
2	Baiocchi Roberto	Nicola	22- 9-1913	7	idem
3	Teruggi Luigi	Pietro	30-10-1913	7	idem
4	Vianello Ugo	Nicolò	10- 1-1914	7	idem
5	Massaro Giuseppe	Paolo Francesco	18- 1-1914	7	idem
6	Eschini Carlo	Augusto	7- 4-1915	7	idem
7	Sammartano Vittorio	Giovanni	10- 7-1915	7	idem
8	Bellonzi Fernando	Ilario	3-10-1915	7	idem
9	Bertola Uberto	Pietro	25- 3-1917	7	idem
10	Mealli Giovanni	Giuseppe	18- 7-1917	7	idem
11	Sandrini Italo	Santo	27- 9-1917	7	idem
12	Pozzolini Marcello	Ugo	11-11-1917	7	idem
13	Allegri Nestore	Valentino	28- 2-1918	7	idem

Roma, addì 4 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BENNI

(3986)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta del comune di Cameri

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti gli articoli 64 e 73 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 9, 50 e 58 del R. decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli bandito dal prefetto di Novara per il conferimento della condotta ostetrica del comune di Cameri;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del suindicato concorso è come appresso costituita:

Presidente: Stranieri dott. Federico - vice prefetto.

Membri: Solimena dott. Giovanni - medico provinciale; Giavotto prof. Giuseppe - docente in clinica ostetrica; Cantoni prof. Vittorio - docente in clinica ostetrica; Valbonesi Giuseppina - ostetrica condotta.

Segretario: Casales dott. Carlo - vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

Tale Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo delle Prefetture interessate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 17 ottobre 1938 - Anno XVI

p. Il Ministro: BUFFARINI

(4018)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.